

CONTRATTO D'APPALTO TRA IL COMUNE DI VIMODRONE E L'IMPRESA EREDI CALOI SRL DISCIPLINANTE LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONCINE FISSE DA PLATEA PRESSO LA NUOVA AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI VIMODRONE

1. **Comune di Vimodrone**, c.f. n. 07430220157, con sede in Vimodrone via Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone via Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato a S. Marino (Repubblica di S. Marino) il 15/08/1967 firma digitale intestata a Tenconi Carlo .rilasciata da Camera di Commercio Industria Artigianato di Monza .n. 663B136AF85DA50EE65FB0AD61E78C0F valida sino al 07/10/2019 e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 19/2015, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. **Soc. Eredi Caloi srl** c.f. 04697390260 con sede legale in Pieve di Soligo, Via Zanzotto, 28, iscrizione alla Camera di Commercio di Treviso n. REA TV-371213, in persona del sig Giovanni Caloi nato a Noale (VE) il 08/06/1969 in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante , firma digitale intestata a Giovanni Caloi, rilasciata da Camera di Commercio Industria Artigianato di Treviso. n. seriale 7420094100014398 valida sino al 17/05/2018 e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "operatore".

PREMESSO CHE:

- a) Il presente contratto viene stipulato con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- b) In esecuzione della determinazione a contrattare registro generale n 536 del 03/10/2016 è stata espletata una gara a procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs 50/2016 per la stipula di un Contratto per la fornitura e montaggio di poltroncine fisse da platea presso al nuova aula Consiliare del Comune di Vimodrone;
- c) l'operatore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni richieste oggetto del presente Contratto ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) Con determinazione registro generale n. 621 del 26/10/2016 si sono approvate tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della società Eredi Caloi Srl;
- e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 28/10/2016 giusta comunicazioni in atti;
- f) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore, con esito positivo, fatta eccezione per le misure di prevenzione il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;
- g) in ottemperanza all'articolo 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- h) L'operatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti,

dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

i) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'operatore;

j) l'operatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva ed eventuali altre garanzie;

k) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto di Fornitura è regolata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'operatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'operatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura

m) L'operatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto

n) l'operatore ha assolto l'imposta di bollo mediante versamento di euro 96,00 in data 28/11/2016 con F24 direttamente alla Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 Oggetto e Caratteristiche

1. Oggetto del presente Contratto è la fornitura e montaggio di poltroncine fisse da platea presso al nuova aula Consiliare del Comune di Vimodrone

2. Costituisce parte integrante del presente contratto il capitolato e le specifiche tecniche che si richiamano integralmente anche se non materialmente allegati, l'Offerta Economica dell'operatore allegata, l'Offerta Tecnica dell'operatore allegata, Sottoscrizione clausole ex artt. 1341 e 1342.

3. In caso di contrasto tra l'Offerta dell'operatore con quanto indicato nel presente Contratto e con quanto richiesto dal Comune, prevarrà, ad eccezione di eventuali elementi migliorativi, il contenuto degli atti prodotti dal Comune.

4. Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..

Art. 2 Durata e modalità di esecuzione

1. L'operatore eseguirà le prestazioni predisponendo i mezzi in funzione delle esigenze e delle specifiche individuate e descritte dal Comune per il periodo di validità del contratto.

2. Il Comune si assume piena responsabilità delle informazioni e delle specifiche fornite.

3. Il Comune e l'Operatore possono concordare sospensioni delle attività dovute a problemi che non permettano la normale attività di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3 Obblighi dell'operatore

1. L'operatore assume, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo Art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.

2. L'operatore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'operatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato.

3. L'operatore, a richiesta del Comune, avrà l'obbligo di fornire documentazione idonea a comprovare quanto di cui al precedente comma 3.

4. Le prestazioni dovranno essere rese in conformità a quanto offerto dall'operatore in sede di gara nella formulazione della propria Offerta Tecnica (allegata anche al presente contratto).

5. La non ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.

6. L'operatore, se per un fatto a lui non imputabile risulti impossibilitato ad adempiere ai servizi affidatigli non ha diritto a nessun compenso, mentre l'esecuzione soltanto parziale comporta il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio del Comune, utilizzabile per il proseguimento delle attività.

Art. 4 Attività presso Comune

1. Il personale dell'operatore per l'esecuzione del contratto che svolge attività presso la sede del Comune, dovrà adeguarsi alle sue regole interne e ad eventuali particolari tempi di lavoro, restando inteso che tale personale non sarà integrato nell'organizzazione del Comune e ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra Comune e il suddetto personale dell'operatore.

Art. 5 Cessione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione dei crediti derivanti da contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 12.

2. Le vicende soggettive relative all'operatore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

3. La cessione dei crediti nascenti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. (In caso di subappalto) l'operatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

__ ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 6 Proprietà dei prodotti e delle informazioni collegate

1. Tutti i prodotti, le specifiche, le relazioni e i documenti quali grafici, disegni, statistiche, computi e dati, la documentazione e quant'altro realizzato dall'operatore e dal personale da esso impiegato in adempimento del presente contratto, compreso ogni risultato intermedio, è di esclusiva proprietà del Comune.

2. L'operatore ha l'obbligo di restituire al Comune, entro 15 giorni dalla cessazione di validità a qualunque ragione dovuta del presente accorso, ogni eventuale manuale o altro supporto strumentale e il materiale, consegnato da Comune nonché le informazioni e i documenti in suo possesso relativi alle attività affidategli.

Art. 7 Riservatezza

1. L'operatore si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a:

a. utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione dal Comune esclusivamente per i fini della esecuzione del contratto;

b. non comunicare a terzi quanto realizzato in esecuzione del presente contratto;

c. mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune su dati, fatti, informazioni, documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati dal Comune in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. L'operatore assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti all'operatore che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. L'operatore e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata delle attività e dopo il completamento della stessa. A questo riguardo, né l'operatore né il personale alle sue dirette dipendenze o comunque con lui in contatto in ragione della esecuzione delle attività possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della attività, salvo autorizzazione preliminare scritta dal Comune.

3. La violazione da parte dell'operatore e/o dei suoi collaboratori di quanto disposto nel presente articolo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 8 Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli che per legge sono dovute dal Comune, sono a carico dell'operatore. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.

Art. 9 Corrispettivi e Deposito cauzionale

1. Il corrispettivo offerto, è fisso ed invariato per tutta la durata del presente contratto e comprensivo di ogni altro onere dovuto all'operatore stesso, in connessione con l'esecuzione del contratto.

2. Per le prestazioni richieste è riconosciuto un corrispettivo massimale complessivo pari a € **26.231,02 (Euro ventiseimiladuecentotrentuno/02)**.

3. Il corrispettivo complessivo sopra evidenziato si intende al netto di IVA.

4. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, l'operatore ha prestato ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione rilasciata dalla Compagnia Reale Mutua- Agenzia 316 Conegliano - n. 2016/50/2408184. Tale garanzia è pari ad € 11.628,21, ha una validità pari all'intera durata del contratto ed è di natura autonoma. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'operatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'operatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'operatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'operatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'operatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'operatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia. L'operatore si impegna a mantenere la cauzione nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto ed a reintegrarla, entro 15 gg. dall'intervenuta escussione, qualora su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. La mancata ottemperanza a quanto prescritto al precedente comma è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.

Art. 10 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione avverrà in un'unica soluzione alla consegna della fornitura e posa in opera degli arredi, comprovata dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione della fornitura, ed a seguito di emissione e approvazione dell'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura.
2. L'operatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a condizione che il Responsabile della struttura competente del Comune abbia approvato quanto eseguito.
3. Conseguentemente a quanto espresso al precedente comma 1, l'operatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo, nei termini di cui al successivo comma 8.
4. In particolare la fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In ottemperanza alle previsioni del D.M. 55 del 03.04.2013 l'ufficio destinatario delle fatture è stato censito all'interno dell'Indice PA, con codice BHK9ZK.
5. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto, al codice di identificazione della gara (CIG), nonché al periodo di riferimento.
6. L'operatore , con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (c.d. Piano straordinario contro le mafie) ovvero da disposizioni interpretative (Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.

7. L'operatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

8. Ai fini degli adempimenti relativi al presente contratto l'operatore :

- dichiara che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva è quello indicato nel successivo comma 7 ove sono indicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;
- si impegna a comunicare al Comune, entro il termine di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al contratto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sullo stesso;
- ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento di ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, della notizia circa l'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento delle fatture avverrà a 45 giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente **012000003292** intestato all'operatore presso **CREDITO COOP DELLE PREALPI** Sede/Agenzia: **SUSEGANA (TV) – Piazza Martiri della Libertà 4**, IBAN **IT57 T 08904 62120 01200000 3292** dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n.136/2010 e s.m.i., i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

Nome GIOVANNI .Cognome CALOI

Carica AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE

Nato a Noale (VE) il 08/06/1969 Codice Fiscale CLAGNN69H08F904V

In ciascun Bonifico sarà indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento.

8. In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito per causa non imputabile all'operatore, si procederà secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

9. Il Comune prima di effettuare il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 – procederà con le verifiche circa la non sussistenza dell'eventuale inadempimento esistente a carico dell'operatore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento (per importi uguali o superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 11 Lavoro e sicurezza sul lavoro

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'operatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale con il quale ha stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.

2. L'operatore garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi ed applicando ai dipendenti impegnati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni risultanti dai contratti collettivi e locali di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'operatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto, dichiarato che l'operatore si sia posto in regola, non vanti più alcun diritto per tali inadempienze.

4. L'operatore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In caso di subappalto l'operatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti del personale da questi impiegati per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. Qualora sia accertato in via definitiva che l'operatore ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, il Comune può, in funzione dello stato di esecuzione della prestazione e delle conseguenze di una eventuale interruzione, delle finalità dell'intervento, avvalersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 12 del medesimo.

Art. 12 Risoluzione

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 108 e fatto salvo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, In caso di inadempimento dell'operatore anche a uno

solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, il Comune ha la facoltà di comunicare all'operatore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'operatore è tenuto al risarcimento del danno.

2. Inoltre:

in caso di applicazione di penali da parte del Comune superiori al 10% del corrispettivo complessivo massimo del Contratto;

in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto;

il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore a mezzo PEC. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

SE E' UNO DEGLI APPALTI RICOMPRESI TRA QUELLI CHE DEVONO FARE I SOGGETTI AGGREGATORI nel caso in cui, prima del termine contrattuale, venisse stipulata una convenzione da parte di Consip e/o di altro soggetto aggregatore ai sensi del dPCM del 24/12/2015 ;

in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

allorché si manifesti a carico dell'operatore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;

in caso di irrogazioni di sanzioni interdittive o misure cautelative di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano all'operatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14 Recesso

1. il Comune può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di recesso, l'operatore ha diritto al pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente contratto, rinunciando espressamente ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 15 Riferimento a norme vigenti

1. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Lombardia e alla normativa in vigore.

Art. 16 Foro competente

1. Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 17 lavoratori

L'operatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'operatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'operatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'operatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'operatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del DURC dell'operatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, del D.lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 18 Responsabilità ed eventuale copertura assicurativa

L'operatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'operatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'operatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. L'operatore ha presentato

una polizza già attivata, avente le medesime condizioni previste nel capitolato cui si rinvia nonché appendice alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'operatore, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a quello previsto nel capitolato, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'operatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'operatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello sesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'operatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Art. 19 Penali

Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale, iva ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'operatore esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al capitolato. In tal caso il Comune applicherà all'operatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto e al capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'operatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'operatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'operatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'operatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'operatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'operatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (...) dell'importo del

contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto. Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'operatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'operatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo

Art. 20 misure anticorruzione 1. Con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'operatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'operatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'operatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'operatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto

2. L'operatore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

3. L'operatore prende, altresì, atto che l'inosservanza del codice di comportamento e Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

4. Qualora l'operatore metta a disposizione del Comune proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'operatore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice e del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno il Comune sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa del presente contratto.

5. L'operatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di del Comune per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 18 Trattamento dei dati

1. L'operatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196.

2. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Al fine della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati degli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'operatore dichiara di:

a) di accettare la designazione, da parte del Comune , quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

b) svolgere tale incarico gratuitamente.

4. L'operatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati del Comune . L'operatore è edotto del regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transazioni.

5. L'operatore, fatto salvo il caso di forza maggiore, ha la facoltà di interrompere le prestazioni dandone immediata comunicazione scritta al Comune, a mezzo PEC, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune , al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Art. 19 Clausola Finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile", parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'operatore Il Comune di Vimodone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

ALL. 3
OFFERTA TECNICA

ALL'UFFICIO COMUNE OPERANTE
COME C.U.C.

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONCINE FISSE DA PLATEA PRESSO LA NUOVA AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI VIMODRONE

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del titolare o legale rappresentante, dovrà essere allegata a pena di esclusione la relativa procura in originale o copia autenticata.

In caso di raggruppamenti di concorrenti costituiti detta dichiarazione di offerta deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o del Consorzio.

In caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti detta dichiarazione di offerta deve essere presentato dalla mandataria e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande.

Con la Dichiarazione di offerta il concorrente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato e negli atti tecnici disciplinanti la fornitura. Inoltre il concorrente descrive le qualità del servizio richieste e che determinano l'attribuzione del punteggio tecnico di cui alla lettera di invito.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto

GIOVANNI CALOI, NATO A NOALE (VE) IL 08/06/1969,

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

in qualità di

AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE

(eventuale) giusta procura generale/speciale n° _____

rilasciata dal Notaio _____,

dell'impresa

EREDI CALOI SRL

con sede legale in VIA ZANZOTTO, 28 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV),

con codice fiscale n. 04697390260

e con partita IVA n. 04697390260,

(parte che interessa nel caso di riunione di concorrenti)

Il sottoscritto

_____,

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

in qualità di

(eventuale) giusta procura generale/speciale n° _____

rilasciata dal Notaio _____,

dell'impresa

con sede legale in _____,

con codice fiscale n. _____

e con partita IVA n. _____,

Il sottoscritto

_____,
(nome, cognome, luogo e data di nascita)

in qualità di

(eventuale) giusta procura generale/speciale n° _____

rilasciata dal Notaio _____,

dell'impresa

con sede legale in _____,

con codice fiscale n. _____

e con partita IVA n. _____,

per l'affidamento della fornitura e montaggio di poltroncine fisse da platea presso la nuova aula consiliare del Comune di Vimodrone, **si impegna ad adempiere** a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato tecnico prestazionale e nella Relazione tecnica posti a base di gara e a quanto di seguito riportato:

A. Caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto –

Offerta di una cartella colori delle sedute aventi un numero di colori superiore a quello minimo previsto di n. 3 – **max punti 10**

Con riferimento al predetto criterio di valutazione il concorrente dichiara che la cartella colori a disposizione dell'amministrazione al fine di effettuare la scelta del colore delle sedute, è composta dal seguente numero di colori:

() n. colori offerto da n. 4 a n. 7;

(X) n. colori offerti oltre i n. 7;

Barrare la casella riferita a quanto offerto

Al riguardo il concorrente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto elemento nel caso in cui non barri alcuna casella.

B. Ecocompatibilità prodotto max punti 20

B1. Ecocompatibilità del prodotto – Possesso di una certificazione Ecolabel UE, FSC o PEFC o equivalente del prodotto offerto - max punti 10

Con riferimento al predetto criterio di valutazione il concorrente dichiara di possedere la certificazione prodotto come sopra indicata (Ecolabel e/o FSC e/o PEFC o equivalente) specificando quale:

☒ SI

☐ No

Barrare Sì se il prodotto possiede la certificazione di ecocompatibilità; NO se il prodotto non possiede certificazione di ecocompatibilità;

Tipo certificazione FSC

Barrare la casella riferita a quanto offerto

Al riguardo il concorrente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto elemento nel caso in cui non barri alcuna casella.

B2. Ecocompatibilità del processo produttivo – Possesso di una certificazione aziendale del processo produttivo dell'azienda produttrice secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004 o, in alternativa, registrazione EMAS secondo Regolamento CE n. 761/2001 - max punti 10

Con riferimento al predetto criterio di valutazione il concorrente dichiara di possedere la certificazione come sopra indicata (Ecolabel e/o FSC e/o PEFC o equivalente) specificando quale:

☒ SI entro la fine di ottobre, comunque prima della fornitura

☐ No

Barrare Sì se l'azienda possiede il processo la certificazione; NO se il prodotto non possiede certificazione di ecocompatibilità;

Tipo certificazione 14001

Barrare la casella riferita a quanto offerto

Al riguardo il concorrente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto elemento nel caso in cui non barri alcuna casella.

C. Servizio post vendita - Estensione del periodo di garanzia dei materiali forniti, del montaggio e del loro regolare funzionamento offerto rispetto ai 24 mesi minimi previsti max punti 20;

Con riferimento al predetto criterio di valutazione il concorrente dichiara che l'estensione di garanzia post vendita offerta espressa in mesi, è la seguente:

☐ estensione garanzia post vendita da 24 mesi a 36 mesi;

☐ estensione garanzia post vendita da 36 mesi a 48 mesi;

☒ estensione garanzia post vendita da 48 mesi a 60 mesi;

Barrare la casella riferita a quanto offerto

Al riguardo il concorrente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto elemento nel caso in cui non barri alcuna casella.

D. Periodo di consegna e installazione – Minor periodo di consegna ed installazione della fornitura completa offerto rispetto al periodo minimo richiesto di 40 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto - **max punti 30**

Con riferimento al predetto criterio di valutazione il concorrente dichiara che rispetto a n. 40 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto minimo previsto, il minor periodo entro il quale si impegna ad effettuare la consegna e la completa installazione della fornitura, espresso in gg. è il seguente:

☐ minor periodo di consegna della fornitura ed installazione da 40 gg. a 35 gg. ;

☐ minor periodo di consegna della fornitura ed installazione da 35 gg. a 30 gg.;

☒ minor periodo di consegna della fornitura ed installazione da 30 gg. a 25 gg.;

Barrare la casella riferita a quanto offerto

Al riguardo il concorrente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto elemento nel caso in cui non provveda alla compilazione di tale elemento od offra un valore pari a zero.

Luogo e data Susegana, 11.10.2016

Firma digitale

EREDI CALOI S.R.L.

Sede Legale:
Via Zanzotto, 18 - 31053 Susegana (TV)
Cassa di Risparmio:
Via De Nicola, 11 - 31053 Susegana (TV)
C.F. e P.Iva: 04697390260

Indicazioni per la compilazione:

IMPORTANTE: Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; detta dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, la relativa procura.



ALL. 7
Campo "Dichiarazione di offerta"

ALL'UFFICIO COMUNE
OPERANTE COME CUC

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONCINE FISSE DA PLATEA PRESSO LA NUOVA AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI VIMODRONE

Dichiarazione di Offerta economica

Il sottoscritto GIOVANNI CALOI, NATO A NOALE (VE) IL 08/06/1969,
(nome, cognome, luogo e data di nascita)

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE

(eventuale) giusta procura generale/speciale
n° _____

rilasciata dal Notaio _____

dell'impresa EREDI CALOI SRL

con sede legale in
VIA ZANZOTTO 28 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

con codice fiscale n. 04697390260

e con partita IVA n. 04697390260

per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto e con riferimento all'offerta formulata,

DICHIARA

- 1) di obbligarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato e allegati e nel successivo schema di contratto;
- 2) che la propria offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte ed è onnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara;
- 3) che i costi relativi alla sicurezza inerenti ai rischi specifici propri afferenti all'attività svolta di cui al comma 4 dell'art. 87 del D.Lgs. 163/06 sono stimati in
€ 200,00 euro duecento/00

Susegana, 12.10.2016
(luogo e data)

EREDI CALOI S.R.L.
Sede Legale:
Via Zanzotto, 28 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Sede Amministrativa:
Via De Nicola, 11 - 31053 Susegana (TV)
C.F. e P.Iva: 04697390260
(firma e bollo esteso)

NOTE:

L'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità soggettiva plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del modello all. 1 .

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del titolare o legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura

Imposta di bollo:

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo allegato al presente modello l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

produce dal 1922

Arredamenti Comunitari

Spett.le
COMUNE DI VIMODRONE
Via C. Battisti 56
20090 VIMODRONE (MI)

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura e montaggio di poltroncine fisse da platea presso la nuova aula consiliare del Comune di Vimodrone. CIG: 6815073825 – CUP: D16J16000520004

EREDI CALOI SRL

Sede Legale : VIA ZANZOTTO 28 – 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

Sede Operativa: VIA DE NICOLA, 11 – 31058 SUSEGANA (TV)

P.IVA/C.F. 04697390260

MARCA DA BOLLO € 16,00**EREDI CALOI S.R.L.**

Sede Legale:
Via Zanzotto, 28 – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Sede Amm.va:
Via De Nicola, 11 - 31058 Susegana (TV)
C.F. e P.Iva: 04697390260



Quality System ISO 9001



Arredamenti per Chiese,
Scuole, Cinema-Teatri,
Sale Convegni-Congressi
Auditorium
sede con esposizione
permanente

Eredi Caloi s.r.l.

Sede Legale: Via Zanzotto, 28

31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

Sede Amm.: Via De Nicola, 11

31058 SUSEGANA (TV)

C.F./P.I./R.Imp. TV: IT04697390260

tel. +39 0438 435151

telefax +39 0438 435105

www.caloi.it

e-mail: caloi@caloi.it

PEC: eredicaloipecc.it

acquistinretepa.it Bando Arredi 104

